



Associazione Nazionale
Produttori Armi e Munizioni
Sportive e Civili

STATUTO SOCIALE

**(Fatto il 3 luglio 1980, modificato dall'assemblea dei soci in
data 21 dicembre 2016)**

CONFINDUSTRIA

INDICE

STATUTO ANPAM

TITOLO I	
DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI ED ATTIVITÀ ISTITUZIONALI	5
Articolo 1 - Denominazione, Sede e Scopi	5
Articolo 2 - Scopi	5
Articolo 3 - Attività istituzionali	6
TITOLO II	
ASSOCIATI	8
Articolo 4 - Perimetro della rappresentanza e categorie di soci	8
Articolo 5 - Rapporto associativo e modalità di adesione	10
Articolo 6 - Diritti e doveri	12
Articolo 7 - Sanzioni	13
TITOLO III	
GOVERNANCE	14
Articolo 8 - Organi associativi	14
Articolo 9 - Cariche	14
Articolo 10 - Assemblea	16
Articolo 11 - Consiglio Generale	21
Articolo 12 - Attribuzioni del Consiglio Generale	23
Articolo 13 - Presidente	24
Articolo 14 - Commissione di designazione	25
Articolo 15 - Vice Presidenza	27
Articolo 16 - Organi di controllo	28
TITOLO IV	
FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO, FONDO COMUNE, BILANCI	30
Articolo 17 - Direttore Generale	30
Articolo 18 - Fondo comune	30
Articolo 19 - Bilancio preventivo e consuntivo	31

TITOLO V	
MODIFICHE DELLO STATUTO, SCIoglimento, DISPOSIZIONI CONCLUSIVE	31
Articolo 20 - Modificazioni statutarie e scioglimento	31
Articolo 21 - Rinvio	32
CODICE ETICO E DEI VALORI ASSOCIATIVI	33
CARTA DEI VALORI E DEI PRINCIPI	36
CODICE DI CONDOTTA	42

Articolo 1 - Denominazione e Sede

1.1 L'Associazione Nazionale Produttori Armi e Munizioni Sportive e Civili - in forma abbreviata ANPAM - con sede in Roma, V.le dell'Astronomia 30 è l'Associazione delle imprese che operano nei settori della produzione di armi munizioni ed esplosivi civili, così come identificati dai codici Ateco assegnati da Confindustria alla competenza organizzativa e di rappresentanza della stessa. ANPAM può istituire, stabilendone organizzazione e compiti, delegazioni e uffici anche in altre città.

ANPAM è Associato effettivo di Confindustria, secondo quanto previsto dall'articolo 4 dello Statuto confederale, con i diritti e gli obblighi conseguenti. Adotta il logo e gli altri segni distintivi del sistema con le modalità stabilite nel regolamento di Confindustria.

Partecipa, insieme a Confindustria e a tutti gli altri Associati della stessa, al processo di sviluppo della società italiana, contribuendo all'affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la crescita economica, sociale civile e culturale del Paese.

Per il raggiungimento dei fini istituzionali l'Associazione può aderire, con delibera del Consiglio Generale, ad altre associazioni, società di persone e/o di capitali, organizzazioni o enti nazionali, comunitari e internazionali che non siano concorrenti con Confindustria e costituite per scopi analoghi, anche intervenendo alla loro costituzione.

Articolo 2 - Scopi

ANPAM è autonoma, apartitica e indipendente da ogni condizionamento esterno. Orienta ed ispira i propri comportamenti organizzativi e le proprie modalità di funzionamento al Codice Etico e

dei valori associativi di Confindustria che costituisce parte integrante del presente Statuto.

Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del sistema realizza i suoi scopi istituzionali attraverso il perseguimento di tre obiettivi:

- a) esprimere adeguata ed efficace rappresentanza dei propri soci in tutte le sedi di interlocuzione esterna, interagendo, nei rispettivi livelli di competenza, con Confindustria e con le altre componenti del sistema confederale;
- b) assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza associativa attraverso ogni utile azione di sviluppo e di miglioramento dei modelli organizzativi interni;
- c) erogare efficienti servizi di rappresentanza e di servizio, anche promuovendo e sperimentando sinergie e collaborazioni all'interno del sistema confederale.

A tal fine, ANPAM è impegnata a:

1. valorizzare ed implementare la propria capacità di rappresentanza di politiche di crescita e sviluppo coerenti con quelli generali del sistema e condivise tra i diversi settori rappresentati;
2. attivare servizi innovativi anche attraverso l'instaurazione di collaborazioni e partnership con enti esterni;
3. erogare, con gli standard qualitativi definiti da Confindustria, i servizi ritenuti strategici;
4. dotarsi di adeguati strumenti di ascolto della base associativa e di miglioramento della comunicazione interna e verso l'esterno.

Articolo 3 - Attività istituzionali

Nel quadro delle attività istituzionali del sistema di cui all'articolo 2 dello Statuto confederale ed in raccordo con i suoi scopi istituzionali, ANPAM persegue i seguenti scopi:

1. promozione, tutela e rappresentanza delle imprese che operano nei settori della produzione di armi, munizioni ed esplosivi civili;
2. rappresentanza, tutela ed assistenza a supporto degli interessi di riferimento sul piano politico- economico, sindacale, legale e tributario, in particolare nei confronti dei soggetti istituzionali cui sono affidate le scelte di politica industriale del settore e verso i quali va svolta un'azione di stimolo e di proposta;
3. ammodernamento e semplificazione del sistema di relazioni industriali, anche come leva di recupero della competitività dei settori rappresentati;
4. promozione, anche nel campo comunitario e internazionale, di una cultura di impresa e di mercato, con particolare attenzione alle politiche specifiche di sviluppo e crescita del settore;
5. rappresentare le imprese associate nei rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni, con le organizzazioni economiche, culturali, politiche, sindacali e sociali e con ogni altra componente della società in campo nazionale, comunitario ed internazionale;
6. supporto all'internazionalizzazione e realizzazione di manifestazioni fieristiche e promozionali in Italia e all'Estero;
7. informazione, consulenza ed assistenza in tutti gli ambiti tematici di interesse Generale e settoriale, anche attraverso specifici servizi in convenzione e collaborazione con soggetti interni ed esterni al sistema;
8. svolgimento ordinato della vita associativa interna, assicurando puntuale rispetto del presente Statuto, aderenza dei comportamenti ai valori del sistema, coerenza con i principi organizzativi di riferimento Generale per il sistema confederale organizzazione e partecipazione a ricerche, studi, dibattiti e convegni su temi di interesse Generale o settoriale, con particolare riferimento agli interessi delle settore delle armi, delle

munizioni e degli esplosivi civili, e all'analisi della domanda e dell'offerta nel mercato italiano, nell'Unione Europea e nei mercati esteri;

9. promozione e collaborazione per la pubblicazione di periodici, riviste e monografie;
10. su delibera del Consiglio Generale ANPAM ha facoltà di realizzare ogni ulteriore azione o attività che appaia rispondente e coerente con la propria vision e i propri scopi istituzionali.

Per raggiungere le finalità di cui al precedente comma, l'Associazione:

- a) provvede alla designazione ed alla nomina di propri rappresentanti presso enti, amministrazioni, istituti, commissioni ed organizzazioni in genere in cui la rappresentanza sia prevista, richiesta, o comunque ritenuta utile o necessaria;
- b) stabilisce e mantiene relazioni con le Associazioni italiane ed estere affini o complementari;
- c) adempie a tutti gli altri compiti particolari che venissero di volta in volta deliberati dall'Assemblea Generale dei Soci e dalle Assemblee di sezione, e compie tutti gli atti rivolti al raggiungimento del fine sociale di tutela della categoria;
- d) può dar vita, partecipare o contribuire a fondazioni, associazioni o istituzioni a scopo culturale, scientifico o benefico.

ANPAM non persegue fini di lucro. Può, tuttavia, promuovere o partecipare anche in via indiretta ad attività di natura imprenditoriale purchè strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.

TITOLO II - ASSOCIATI

Articolo 4 - Perimetro della rappresentanza e categorie di soci

L'Associazione è costituita dalle tre sezioni Armi, Munizioni ed Esplosivi. Le imprese che hanno attività multiple possono essere

iscritte contemporaneamente alle corrispondenti sezioni. Gli iscritti a ciascuna sezione eleggono il Presidente di sezione, che dura in carica due anni.

Il Presidente di sezione assume di diritto la carica di Vice-Presidente. Il Presidente dell'Associazione, unitamente ai Presidenti delle sezioni, svolge un'azione di coordinamento delle sezioni stesse, costituendo punto di riferimento per le medesime.

Con riferimento ai settori di cui al comma 1, possono aderire come soci effettivi le imprese industriali produttrici di beni e/o servizi - con una organizzazione complessa e con sede legale nel territorio nazionale - nonchè le imprese, con sede legale diversa, che abbiano comunque nel territorio nazionale stabilimenti e/o attività sussidiarie di filiale o deposito. Tali imprese devono:

- a) essere costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall'ordinamento nazionale;
- b) assicurare puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- c) ispirarsi alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti da ANPAM, anche secondo quanto disposto dal Codice Etico e dei valori associativi di Confindustria;
- d) disporre di un'adeguata struttura organizzativa.

Possono altresì aderire, sempre come soci effettivi, i consorzi di produzione di beni e/o di servizi costituiti dalle imprese di cui ai precedenti commi, le imprese artigiane e, a seguito di parere favorevole di Confindustria, le imprese cooperative.

In attuazione di modelli organizzativi di adattività evolutiva, sono ammesse formule di adesione realizzate attraverso convenzioni di inquadramento con gli Associati di territorio del sistema.

Possono inoltre aderire ad ANPAM, in qualità di “soci aggregati” altre realtà imprenditoriali, che non possiedano i requisiti per essere inquadrate come soci effettivi ma presentino elementi di complementarità, strumentalità e raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata. Il loro numero non deve in ogni caso essere tale da snaturare la qualificazione rappresentativa della Associazione.

Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.

Tutti i soci vengono iscritti nel Registro delle imprese di ANPAM e nell'analogo documento anagrafico tenuto da Confindustria che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza al sistema confederale.

Articolo 5 - Rapporto associativo e modalità di adesione

La domanda di adesione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e compilata su appositi moduli previsti nel regolamento di attuazione del presente Statuto e ad esso allegati. La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti, nonché del Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria. Previa istruttoria condotta dalla struttura tecnico-organizzativa in ordine al possesso dei requisiti qualitativi - trasparenza, integrità, solidità, affidabilità - richiesti dal Codice Etico e dei valori associativi per l'appartenenza al Sistema e in ordine alle caratteristiche per l'inquadramento in una delle categorie di soci di cui al precedente art. 3, la domanda viene sottoposta alla deliberazione con scrutinio palese del Consiglio Generale.

Il Consiglio Generale accoglie a maggioranza semplice le domande di adesione.

Sono disciplinate dal regolamento di attuazione del presente Statuto le modalità di comunicazione, perfezionamento e di impugnazione delle decisioni sulle domande di adesione.

L'adesione decorre dalla data della delibera di ammissione del Consiglio Generale. La delibera di rigetto della domanda di adesione ovvero di accoglimento di detta domanda che preveda tuttavia un inquadramento dell'impresa nel Gruppo di appartenenza, diverso da quello richiesto nella domanda di adesione, è comunicata all'impresa interessata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo posta elettronica certificata.

Contro la delibera di rigetto della domanda di adesione ovvero contro la decisione di inquadramento dell'impresa nel Gruppo di appartenenza, che disattenda le richieste espresse nella domanda di adesione, l'impresa interessata può ricorrere, entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della delibera, al Collegio Speciale dei Probiviri, che deciderà con giudizio inappellabile, entro 30 giorni dalla data di ricevimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Non è ammessa l'adesione all'Associazione di imprese che contemporaneamente aderiscono a organizzazioni diverse da Confindustria che il Consiglio Generale considera costituite per analoghi scopi.

Nel deliberare l'accoglimento della domanda di adesione di un Associato aggregato, il Consiglio Generale ne definisce il contributo annuale.

Il rapporto associativo ha la durata di un biennio decorrente dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di adesione e si intende tacitamente rinnovato ove non venga data formale disdetta con lettera raccomandata a.r. o mediante posta elettronica certificata almeno 6 mesi prima della scadenza del biennio in corso.

Le cause e le modalità di cessazione del rapporto associativo sono disciplinate nel regolamento di attuazione del presente Statuto.

Articolo. 6 - Diritti e doveri

I soci effettivi hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, offerte da ANPAM e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema di Confindustria.

Hanno, inoltre, diritto di partecipare e intervenire all'Assemblea, esercitando l'elettorato attivo e passivo in tutti gli organi associativi, purchè in regola con gli obblighi statutari e regolamentari.

I soci aggregati non hanno diritto ad alcuna prestazione di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico, tecnico-economico e sindacale. Partecipano e intervengono all'Assemblea senza alcun diritto di elettorato attivo e passivo. Hanno diritto di elettorato attivo negli organi delle articolazioni merceologiche interne.

Ciascun socio, infine, ha diritto ad avere attestata la propria partecipazione ad ANPAM e al sistema confederale nonchè di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dal regolamento unico per il sistema confederale.

Tutti i soci sono tenuti ad osservare il presente Statuto, il regolamento di attuazione, il Codice Etico e dei valori associativi nonchè tutte le deliberazioni assunte dagli organi associativi.

In particolare, i soci devono:

- a) versare i contributi associativi nella quantità e con le modalità e termini fissati nella Delibera contributiva annuale;
- b) partecipare attivamente alla vita associativa con particolare

riferimento all'Assemblea e alle riunioni degli Organi associativi di cui si è chiamati a far parte;

- c) non assumere iniziative di comunicazione esterna che possano avere risvolti negativi sugli interessi rappresentati da ANPAM ovvero da altra componente del Sistema, senza un preventivo coordinamento con l'Associazione. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione al Sistema l'utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale;
- d) a fornire all'Associazione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati, le informazioni e i documenti necessari all'aggiornamento del "Registro delle Imprese", o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari o per l'adempimento di incarichi ufficiali conferiti all'Associazione dagli enti o istituti di carattere pubblico;

I soci effettivi non possono, inoltre, aderire ad Associazioni che facciano parte di Organizzazioni ritenute dal Consiglio Generale concorrenti nella fattispecie con Confindustria e costituite per scopi analoghi. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi l'assunzione di cariche associative nelle predette Organizzazioni concorrenti.

Articolo. 7 - Sanzioni

È sanzionata ogni violazione dei doveri dei soci. Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti e sono ricorribili, con effetto non sospensivo, ai Provvisori nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica.

Le tipologie, gli organi competenti all'irrogazione e le modalità di impugnazione sono descritte nel regolamento di attuazione del presente Statuto.

TITOLO III - GOVERNANCE

Articolo 8 - Organi associativi

Sono organi di ANPAM:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Generale;
- c) il Presidente e i Vice-Presidenti;
- d) gli Organi di Controllo - Proviviri e Revisori Contabili.

Articolo 9- Cariche

Per rappresentanti delle imprese associate si intendono le figure con posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante: i titolari di imprese individuali e di imprese collettive illimitatamente responsabili, i legali rappresentanti delle imprese associate aventi forma di Società ed un loro delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia, membri del CdA o Direttori Generali, nonchè amministratori, institori e dirigenti di impresa con poteri qualificati per settori fondamentali di attività aziendale.

Le cariche sono riservate ai rappresentanti delle imprese associate nei limiti di quanto disposto dall'Articolo 7 e fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 4. Requisito essenziale per poter avere accesso alle cariche associative è che i candidati dimostrino piena affidabilità sotto l'aspetto legale e morale. Non possono candidarsi alle cariche associative coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per i reati individuati dal Codice Etico e dei Valori Associativi come particolarmente lesivi dell'immagine dell'organizzazione confederale, coloro per i quali è in corso l'applicazione di misure interdittive, coloro che ricoprono incarichi politici incompatibili, secondo quanto previsto dalle specifiche delibere di Confindustria. Tutte

le attività connesse alle cariche associative sono prestate dai rappresentanti delle imprese a titolo completamente gratuito.

Il Collegio dei Probiviri rilascia parere obbligatorio e vincolante sul profilo personale e professionale dei candidati alle varie cariche associative.

La carica di Proboviro e di Revisore Contabile è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione e con quella di Presidente e Vice-Presidente di altra organizzazione confederale. La carica di Proboviro è incompatibile anche con la medesima carica di altra componente del sistema.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo alle cariche direttive del sistema, l'accesso alle cariche di Presidenza, Vice-Presidenza e del Consiglio Generale è condizionato alla regolarità dell'inquadramento dell'impresa rappresentata ed al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e/o amministrative e cariche associative.

In situazioni di criticità, l'autosospensione dalla carica è comportamento associativo virtuoso a tutela della tenuta dell'impianto etico-valoriale del sistema associativo e confederale; è facoltà del Collegio speciale dei Probiviri esprimere indirizzi e sollecitazioni in tal senso, destinati ai singoli interessati.

La mancanza ovvero la perdita dei requisiti della responsabilità aziendale di grado rilevante, di quelli morali e legali e dei limiti di rieleggibilità comportano per i componenti del Consiglio Generale, in assenza di dimissioni volontarie, la decadenza immediata dalla carica direttiva dichiarata dall'organo di appartenenza; per il Presidente ed i Vice-Presidenti la decadenza è deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri, con possibilità, in tale

caso, di ricorso entro 10 giorni ai restanti Probiviri eletti dall'Assemblea ai sensi dell'Articolo 37.

La mancata partecipazione, non giustificata prima dell'inizio della riunione, alla metà delle riunioni indette nell'anno solare determina altresì la decadenza automatica dalla carica: in tale ipotesi, la decadenza è accertata e dichiarata dall'organo di appartenenza e comunicata dal Segretario.

Il Collegio speciale dei Probiviri può deliberare sempre, anche solo a maggioranza, la decadenza dalle cariche per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico.

A seguito della dichiarazione di decadenza non è ammessa la rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione stessa. Nei casi di decadenza disposti dai Probiviri deriva la non rieleggibilità per almeno 2 mandati successivi.

Articolo 10 - Assemblea

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle imprese associate, come indicato all'Articolo 8.

L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei soci effettivi in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi dell'anno precedente, che può essere effettuato sino al giorno precedente la data dell'Assemblea.

All'Assemblea partecipano di diritto gli Associati aggregati, i componenti del Consiglio Generale, i Probiviri, i Revisori Contabili, il Direttore Generale e il Vice Direttore. Essi, come tali, non hanno diritto di voto. Il Presidente, salvo diversa determinazione dell'Assemblea, può invitare soggetti terzi ad assistere ai lavori assembleari in qualità di osservatori esterni.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno entro il mese di giugno per l'approvazione annuale del bilancio e della delibera contributiva nonché per tutti gli altri adempimenti organizzativi, comprese le modificazioni statutarie e la delibera di eventuale scioglimento.

Si riunisce in via straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l'anno, indipendentemente dai contenuti posti all'ordine del giorno ma conservando i quorum costitutivi e deliberativi previsti per la convocazione in via ordinaria.

Le adunanze potranno svolgersi anche mediante strumenti di videoconferenza. Il regolamento di attuazione del presente Statuto specifica le modalità di partecipazione alle riunioni e alle votazioni degli intervenuti all'adunanza mediante videoconferenza.

I soci intervengono in Assemblea direttamente - attraverso propri rappresentanti anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l'accesso alle cariche direttive ma muniti di apposita delega a firma del legale rappresentante - o per delega conferita ad altro socio nel limite massimo di una per ogni azienda iscritta.

È ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili a un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento.

Lo stesso dicasi per le imprese di proprietà familiare, legate da vincoli anche solo di fatto, che abbiano preventivamente dichiarato all'Associazione di voler essere considerate unitariamente ai fini della presenza in Assemblea.

I soci non in regola con gli obblighi di cui al primo comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari ma senza diritto di voto e intervento.

I soci morosi non possono ricevere delega da altro socio in regio-

la a partecipare e ad esercitare il diritto di voto nei limiti contenuti nella delega.

I voti attribuiti in Assemblea a ciascun socio vengono calcolati in base al contributo versato secondo la seguente progressione:

Ogni Associato effettivo avrà diritto in Assemblea ad un numero di voti stabilito in proporzione all'entità della "quota Istituzionale" versata all'Associazione nell'esercizio precedente, equivalente ad 1 voto per ogni Euro 200,00 di "quota Istituzionale" sino all'ammontare di quest'ultima pari ad Euro 60.000,00 e ad 1 voto per ogni Euro 250,00 della parte residua di "quota Istituzionale", superiore ai 60.000,00. Le frazioni di quota si trascurano. Agli Associati iscritti in corso d'anno è attribuito un solo voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'ANPAM o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice-Presidenti da lui designato o, in mancanza di designazione, dal Vice-Presidente più anziano di età. In mancanza, l'Assemblea nomina nel suo ambito il Presidente all'inizio dei propri lavori, l'Assemblea provvede a nominare un Segretario, di norma il Direttore Generale.

Le norme integrative riguardo convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea sono contenute nel regolamento di attuazione dello Statuto.

Sono competenze distintive dell'Assemblea:

1. eleggere, ogni quadriennio dispari, il Presidente, i Vice-Presidenti, ed approvare il relativo programma di attività;
2. eleggere, ogni quadriennio pari i componenti elettivi del Consiglio Generale e relativi sostituti;
3. eleggere, ogni quadriennio pari, i Probiviri e i Revisori Contabili;
4. determinare gli indirizzi strategici e le direttive di massima

dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa;

5. approvare la delibera contributiva e il bilancio consuntivo;
6. modificare il presente Statuto;
7. deliberare lo scioglimento di ANPAM e nominare uno o più liquidatori;
8. deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Generale, dal Consiglio di Presidenza o dal Presidente.

Il bilancio consuntivo e la delibera contributiva approvati dall'Assemblea sono trasmessi a Confindustria; il bilancio deve essere trasmesso non oltre il 30 settembre di ogni anno.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando il numero dei voti presenti o rappresentati non sia inferiore alla metà dei voti spettanti a tutte le imprese Associate.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati.

Le deliberazioni, ad eccezione di quelle per le quali il presente Statuto preveda maggioranze diverse, sono assunte a maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti presenti o rappresentati senza tener conto degli astenuti, delle schede bianche e computate le schede nulle. Le deliberazioni sulle modifiche statutarie richiedono la maggioranza dei due terzi dei voti assegnati al complesso dei soci.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente dell'Assemblea, salvo che per le nomine e le deliberazioni relative a persone, in occasione delle quali si procede mediante scrutinio segreto. La votazione a scrutinio segreto può essere utilizzata anche per altre deliberazioni, ad esclusione di quelle attinenti alle modifiche sta-

tutarie e allo scioglimento, allorchè ne facciano richiesta 1/4 dei voti presenti in Assemblea. Le votazioni a scrutinio palese avvengono per alzata di mano mediante chiamata in sequenza di favorevoli, contrari e astenuti. Per l'approvazione di modifiche statutarie/regolamentari e dello scioglimento dell'Associazione, la votazione avviene per appello nominale con chiamata in ordine alfabetico degli Associati oppure mediante voto palese su supporto cartaceo, con identificazione dei votanti, senza frazionamento dei voti.

L'Assemblea non può deliberare su argomenti non posti all'ordine del giorno. L'ordine del giorno può essere integrato ovvero modificato nella sua trattazione a iniziativa del Presidente in apertura dei lavori, allorchè tale integrazione sia approvata con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei voti presenti, che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti spettanti al complesso delle imprese Associate.

Le deliberazioni prese in conformità al presente Statuto vincolano tutti gli Associati, ancorchè non intervenuti o dissenzienti, salvo per i dissenzienti il diritto di recesso da notificarsi all'Associazione per lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata da inviare entro 10 giorni dall'approvazione del verbale contenente la delibera. Il recesso avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui lo stesso è stato dichiarato, con contestuale e immediata cessazione di ogni diritto e dovere derivante dal rapporto associativo, ad eccezione dell'obbligo contributivo. L'Associato che ha esercitato il recesso sarà infatti tenuto, in ogni caso, alla corresponsione dei contributi dovuti all'Associazione dalla data di efficacia del recesso fino al termine di normale scadenza del rapporto, tenuto conto altresì dell'eventuale rinnovo automatico del biennio in corso laddove il recesso abbia prodotto effetto oltre il termine di preavviso di 6 mesi ivi previsto.

Articolo 11 - Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è costituito:

- 1) dai componenti di diritto, ossia:
 - il Presidente dell'Associazione;
 - i Vice-Presidenti dell'Associazione (che comprendono anche i Presidenti di ciascun Gruppo);
 - l'ultimo Past-President, purchè ancora espressione di impresa regolarmente associata e privo di incarichi politici;
- 2) da almeno due componenti eletti dall'Assemblea. In caso di decadenza o dimissioni di uno o di entrambi i componenti subentrano i primi non eletti;
- 3) dai componenti, sino ad un massimo di 2, eventualmente nominati dal Presidente dell'Associazione, tra persone, anche non rappresentanti degli Associati, che siano tuttavia espressione particolarmente significativa dell'ambito associativo e di rappresentanza dell'Associazione e che possono in caso ricoprire anche la qualifica di Vice-Presidente con incarichi speciali.

Sono invitati permanenti al Consiglio Generale, senza diritto di voto i Revisori Contabili, i Probiviri e tutti i Past-President.

I componenti elettivi del Consiglio Generale durano in carica quattro anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari. È ammessa la rielezione allo stesso titolo fino a un quadriennio consecutivo, successivi a quello della prima elezione. Dopo i predetti mandati consecutivi ulteriori rielezioni sono ammesse trascorso almeno un mandato.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri del Consiglio Generale, gli altri possono sostituirli per cooptazione, designandoli tra gli Associati nel rispetto della rappresentatività e delle istanze del Gruppo di appartenenza del componente

venuto a mancare. I componenti del Consiglio Generale così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio Generale che li ha eletti. Se vengono a mancare tanti componenti da essere ridotti i rimanenti ad un numero inferiore a due terzi di quelli in carica originariamente, il Consiglio Generale decade e dovrà essere convocata l'Assemblea per la sua rielezione. Se ciò avviene in un anno dispari, il Consiglio Generale così rieletto scade in occasione dell'Assemblea ordinaria del successivo anno pari.

La durata della carica dei Presidenti di Gruppo, quali membri di diritto del Consiglio Generale, corrisponde a quella prevista per la carica di Presidente di Gruppo dal rispettivo regolamento.

Il Consiglio Generale si riunisce, di regola, una volta ogni tre mesi. Il Presidente dell'Associazione può, in ogni caso, convocare il Consiglio Generale quando lo ritenga opportuno, ovvero qualora ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.

Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente più anziano in età, ovvero ancora, dal componente elettivo più anziano allorchè Presidente e Vice-Presidente dell'Associazione siano assenti. La convocazione è effettuata mediante avviso scritto diramato a mezzo posta elettronica o fax almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a 3 giorni.

Le riunioni del Consiglio Generale sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti in carica. Presiede il Presidente dell'Associazione o in caso di sua assenza il Vice-Presidente dell'Associazione più anziano in età ovvero ancora, il componente elettivo più anziano allorchè Presidente e Vice-Presidente dell'Associazione siano assenti.

Le riunioni del Consiglio Generale potranno svolgersi anche a mezzo video e/o audio-conferenza. Le deliberazioni sono prese usualmente a scrutinio palese, ma il Consiglio può deliberare di votare a scrutinio segreto. Alle nomine e deliberazioni relative alle persone si provvede a scrutinio segreto. La maggioranza dei voti dei presenti si calcola senza tener conto degli astenuti e delle eventuali schede bianche. In caso di scrutinio segreto, le schede nulle rilevano sempre ai fini del calcolo del quorum deliberativo.

Ogni componente ha diritto ad un voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni risulteranno da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale a cui è attribuita la funzione di Segretario. In sua assenza, il Consiglio Generale può chiamare a tale funzione il Vice Direttore o un proprio membro.

Articolo 12 - Attribuzioni del Consiglio Generale

Sono competenze distintive del Consiglio Generale:

1. proporre all'Assemblea il Presidente e i Vice-Presidenti nonché il relativo programma di attività;
2. nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere Generale;
3. deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
4. provvedere alla determinazione dei contributi associativi;
5. deliberare sulle questioni di politica economica ed industriale che interessano la generalità dei soci, seguendo le direttive di massima stabilite dall'Assemblea;
6. proporre all'Assemblea il bilancio consuntivo e la delibera contributiva e approvare il bilancio preventivo;
7. indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
8. deliberare tutti gli atti di straordinaria amministrazione ritenuti

ti necessari, opportuni ed utili per il miglior conseguimento dei fini di ANPAM;

9. accogliere la domanda di ammissione di nuovi Associati, sentito il parere del Gruppo interessato, determinando, in caso di Associati aggregati, il contributo annuale;
10. formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche del presente Statuto;
11. approvare regolamenti e direttive di attuazione del presente Statuto;
12. determinare i criteri per la composizione merceologica dei vari Settori e decidere la costituzione delle stesse;
13. pronunciarsi sul reclamo presentato dalle imprese richiedenti l'adesione contro il rigetto della domanda;
14. nominare e revocare il Direttore Generale dell'Associazione;
15. deliberare le sanzioni di espulsione e radiazione;
16. esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo regolamento di attuazione.

Articolo 13 - Presidente

Il Presidente è eletto su proposta del Consiglio Generale dall'Assemblea ordinaria di ogni quadriennio dispari e dura in carica per un massimo di quattro anni consecutivi, senza possibilità di ulteriori rielezioni.

I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del Consiglio Generale sono individuati dalla Commissione di designazione di cui all'art. 12 previa consultazione dei soci.

Sono competenze distintive del Presidente:

1. la rappresentanza istituzionale e legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
2. la vigilanza sull'andamento delle attività associative e sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi direttivi;

3. la convocazione degli organi associativi e il loro coordinamento anche con quelli delle articolazioni organizzative interne, con poteri sostitutivi in caso di impedimento e di immotivata inerzia;
4. la promozione di nuovi servizi per il costante sviluppo associativo;
5. il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà di delega.

In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Vice-Presidente più anziano di età ne svolge temporaneamente le funzioni in attesa che venga completato l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente. In tal caso la Commissione di designazione deve insediarsi nei 30 giorni successivi.

Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e può essere immediatamente rieletto se ha ricoperto meno della metà del mandato.

Articolo 14 - Commissione di designazione

La Commissione ha il compito di esperire la più ampia consultazione degli Associati allo scopo di individuare uno o più candidati che riscuotano il consenso degli Associati effettivi.

La Commissione è composta da tre membri, imprenditori associati, in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice Etico e dei valori associativi, sorteggiati da un elenco di almeno 5 nominativi predisposto dal Collegio speciale dei Probiviri, in coordinamento con i Past-President, purché ancora espressione di impresa regolarmente associata e privi di incarichi politici.

Le consultazioni degli Associati, effettuate dalla Commissione mediante modalità in grado di garantire la riservatezza, hanno una durata di almeno 2 settimane. Nelle prima settimana, con apposita comunicazione agli Associati effettivi, la Commissione sollecita l'invio di eventuali autocandidature con i relativi programmi e ne verifica, d'intesa con il Collegio speciale dei Probiviri, il profilo personale e professionale. La Commissione ha comunque piena discrezionalità per assicurare l'emersione di eventuali altri candidati nel corso delle consultazioni, con l'obbligo di sottoporre al voto del Consiglio Generale i candidati che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari.

Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio speciale dei Probiviri. La relazione viene sottoposta al Consiglio Generale che designa il candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.

In base alle candidature formulate dalla Commissione di designazione, il Consiglio Generale, individua il nome di un candidato all'elezione da proporre all'Assemblea mediante votazione a scrutinio segreto. Il candidato deve ottenere la maggioranza di metà più uno dei voti dei presenti, senza tener conto delle astensioni e delle schede bianche, ma con il computo delle schede nulle.

L'Assemblea elegge il Presidente votando sulla proposta del Consiglio Generale, con il quorum deliberativo specificato dal regolamento di attuazione del presente Statuto. Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea. Qualora la proposta venga respinta, deve essere ripetuta la procedura di designazione prevista dal presente articolo.

Articolo 15 - Vice-Presidenza

Nella realizzazione del proprio mandato, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, il Presidente dell'Associazione è affiancato da un numero di Vice-Presidenti variabile da 1 sino a un massimo corrispondente al numero dei Gruppi costituiti. In ogni caso i Vice-Presidenti non possono essere più di cinque. L'elezione del/dei Vice-Presidente/i dell'Associazione avviene in concomitanza a quella del Presidente. Il Presidente ed il/i Vice-Presidente/i costituiscono l'ufficio di Presidenza che si riunisce quando lo ritiene opportuno.

A tal fine, in una riunione successiva a quella di designazione e antecedente all'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente designato presenta al Consiglio Generale gli indirizzi generali per il proprio mandato ed il programma di attività biennale e propone i nomi dei Vice-Presidenti.

Il Consiglio Generale vota il programma ed i nomi dei Vice-Presidenti per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea. L'Assemblea elegge il Presidente designato ed il/i Vice-Presidente/i, votando contestualmente il programma e le relative deleghe affidate ai Vice-Presidenti. La carica di Vice-Presidente dura 2 anni e scade contemporaneamente al Presidente con cui è stato eletto; in caso di cessazione del Presidente per motivi diversi dalla scadenza, la carica di Vice-Presidente viene comunque meno con la nomina del successore.

I/il Vice-Presidenti/e sono/è rieleggibili/e, dopo il primo mandato, per ulteriori 3 mandati consecutivi, con possibilità di ulteriori elezioni allo stesso titolo solo dopo la vacatio di almeno 1 mandato.

Nel caso che venga/no a mancare durante il biennio di carica, il/i Vice-Presidente/i è/sono sostituito/i, su proposta del Presidente, dal Consiglio Generale, rimanendo in carica sino alla scadenza del Presidente.

Il Presidente può delegare ai/ Vice-Presidenti/e, disgiuntamente o congiuntamente, alcune sue attribuzioni. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice-Presidente da lui designato o, in caso di mancata assegnazione, il più anziano di età, sostituisce il Presidente nelle sue funzioni.

Articolo 16 - Organi di controllo

Sono organi di controllo i Proviviri e i Revisori Contabili.

I Proviviri sono 6 e i Revisori Contabili sono 3, di cui uno iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

Sia i Proviviri che i Revisori Contabili sono eletti con votazione a scrutinio segreto dall'Assemblea di ogni quadriennio pari e possono essere rieletti per un solo ulteriore quadriennio consecutivo. Eventuali rielezioni sono ammesse trascorso un mandato di vacatio.

Gli appartenenti agli organi di controllo sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale.

Spetta a 3 Proviviri, costituiti in collegio arbitrale secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione del presente Statuto, la risoluzione delle controversie di insorte tra i soci e tra questi e l'Associazione e che non si siano potute definire bonariamente. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il deposito del ricorso ai Proviviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena la non ricevibilità del ricorso, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, con le modalità e di importo previsti nel regolamento di attuazione del presente Statuto. L'importo verrà restituito al soggetto ricorrente solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinato al finanziamento di progetti speciali per la formazione e di borse di studio.

All'inizio di ogni anno i Probiviri designano, a rotazione e al loro interno, tre Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni interpretative, disciplinari e di vigilanza Generale sulla base associativa.

L'appello contro le decisioni del Collegio speciale deve essere proposto ai restanti tre Probiviri eletti dall'Assemblea riuniti in Collegio di riesame.

Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

I Revisori Contabili vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione ed il loro Presidente - che è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti - riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

I meccanismi di controllo e revisione contabile sono rispettosi delle formule previste dall'ordinamento Generale.

TITOLO IV - FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO, FONDO COMUNE, BILANCI

Articolo 17 - Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato e revocato dal Consiglio Generale. Il Direttore Generale sovrintende a tutte le attività dell'Associazione attuando le direttive che gli pervengono dal Consiglio Generale.

È responsabile del funzionamento della struttura interna e della gestione del personale dipendente, delle assunzioni, dei licenziamenti e delle politiche retributive, queste ultime nei limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio Generale.

Dirige tutte le attività dell'Associazione e sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria, predispone la bozza di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione degli Organi.

Può nominare 1 Vice Direttore, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni degli Organi svolgendo le funzioni di Segretario.

Articolo 18 - Fondo comune

Il Fondo Comune è costituito da:

- a. contributi e quote di ammissione;
- b. gli avanzi delle gestioni annuali ed eventuali riserve;
- c. gli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d. le erogazioni o lasciti a favore di ANPAM. Il Fondo Comune è indivisibile tra i soci.

Articolo 19 - Bilancio preventivo e consuntivo

I bilanci preventivo e consuntivo sono redatti per ciascun anno solare. Il consuntivo è composto da: rendiconto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, prospetto delle fonti e degli impieghi e relazione dei Revisori Contabili.

Il bilancio preventivo viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale entro il 30 novembre dell'anno precedente l'esercizio cui si riferisce.

Il bilancio consuntivo viene invece sottoposto all'approvazione dell'Assemblea corredato dalla relazione del Presidente e a quella dei Revisori Contabili.

Il bilancio dell'Associazione è corredato dalla relazione di certificazione.

Il Consiglio Generale sottopone la bozza di bilancio consuntivo ai Revisori Contabili un mese prima dell'Assemblea chiamata ad approvarlo.

Durante i 15 giorni precedenti l'Assemblea, il bilancio consuntivo è depositato presso la Direzione Generale dell'Associazione affinché gli associati possano prenderne visione.

TITOLO V - MODIFICHE DELLO STATUTO, SCIoglIMENTO, DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Articolo 20 - Modificazioni statutarie e scioglimento

Per la modifica del presente Statuto l'Assemblea delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei voti

presenti e che rappresenti la maggioranza assoluta dei voti (metà più uno) spettanti al complesso delle imprese Associate. In seconda convocazione, l'Assemblea delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti Associati che rappresentino più di 2/3 dei voti spettanti al complesso delle imprese Associate.

Ai soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori, l'Assemblea delibera con la presenza ed il voto favorevole, tanto in prima che in seconda convocazione, di almeno i 3/4 dei voti spettanti al complesso delle imprese Associate.

La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Articolo 21 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del regolamento di attuazione, la normativa e i principi generali di Confindustria nonchè le disposizioni di legge, in quanto applicabili.

CONFINDUSTRIA

**CODICE ETICO E DEI
VALORI ASSOCIATIVI**

PREMESSA

I mutamenti dello scenario economico, sociale e ambientale impongono un aggiornamento dell'impianto etico e valoriale di Confindustria in grado di orientare e supportare il sistema e le imprese aderenti nei necessari processi di evoluzione e sviluppo a livello globale.

Il quadro di riferimento per l'elaborazione del presente documento deriva da un confronto con le best practice a livello internazionale e nazionale, che ha tenuto in particolare considerazione gli standard e gli schemi metodologici di riferimento in essere e, soprattutto, in ottica prospettica.

Il Codice Etico e dei valori associativi (il Codice) nasce, quindi, per aggiornare, integrare e rafforzare il sistema etico-valoriale di Confindustria e dotarla di una piattaforma strategica, volta a sollecitare un confronto con tutte le parti interessate e tesa a costruire una traiettoria di sviluppo coerente e sostenibile per l'intero sistema.

E' altresì cruciale riaffermare quanto il rigoroso rispetto degli strumenti di verifica e di garanzia della legalità sia imprescindibile patrimonio del sistema.

Il Codice costituisce l'insieme dei valori, dei principi e degli impegni che rappresentano il riferimento per tutto il sistema confederale, orientandone e guidandone l'attività coerentemente con la vision di Confindustria definita nello Statuto:

“Confindustria partecipa al processo di sviluppo della società italiana contribuendo all'affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la crescita economica, sociale, civile e culturale del Paese”.

In questo quadro, Confindustria rappresenta il punto di riferimento per le forze imprenditoriali del Paese, assicurando un senso di solida identità ai propri associati, garantendo un'efficace rappresentanza a tutti i livelli e in tutte le sedi ed erogando efficienti servizi specifici all'attività di impresa.

Nel suo operato Confindustria si ispira ai più elevati standard etici, coniugando rispetto e difesa del principio di legalità e piena assunzione di responsabilità nei confronti di tutte le parti interessate, secondo una prospettiva integrata e strategica.

Il Codice si compone dei seguenti tre elementi:

- Carta dei valori e dei principi
- Carta degli impegni (nei confronti degli Stakeholder)
- Codice di condotta

Il presente documento assume come perimetro di riferimento:

- il sistema confederale nel suo complesso
- le Associazioni di territorio e di settore, ai differenti livelli
- gli imprenditori associati
- gli imprenditori che rivestono incarichi associativi;
- gli imprenditori che rappresentano il sistema in organismi esterni.

CARTA DEI VALORI E DEI PRINCIPI

La Carta dei valori e dei principi individua i cardini fondamentali in grado di definire gli standard etici del sistema e di fissare le coordinate comportamentali per tutte le sue componenti coerentemente con la vision confindustriale.

1. Rappresentanza

Confindustria rappresenta e promuove, in modo unitario, organico e strategico, gli interessi delle imprese a tutti i livelli, in una logi-

ca di rispetto e riconoscimento reciproco, pari dignità, valorizzazione e sintesi delle differenze. Confindustria deve essere il punto di riferimento imprescindibile, in ambito nazionale e internazionale, per la definizione di politiche industriali dirette a contribuire in maniera decisiva allo sviluppo economico, sociale, civile e culturale del Paese.

2. Identità associativa

Confindustria fonda la propria identità associativa sul libero mercato e sulla centralità della imprenditorialità e dell'impresa. Tre elementi che, attraverso corretti ed equilibrati meccanismi competitivi, garantiscono l'innovazione e la creazione diffusa di valore e determinano le premesse per il perseguimento del bene comune, in un quadro di saldi riferimenti etici e di rispetto e difesa della legalità.

3. Responsabilità

Fare impresa impone una tensione ideale e morale indispensabile per affrontare le sfide dello sviluppo e del mercato. In quest'ottica, la responsabilità per le decisioni assunte, per le attività intraprese e per gli impatti generati rappresenta uno degli elementi imprescindibili su cui incentrare la definizione e l'implementazione di politiche e azioni orientate alla sostenibilità, all'innovazione e alla competitività del Paese. Tale principio comprende anche la responsabilità di rispettare gli impegni verso i differenti Stakeholder.

4. Legalità e regole associative

Il principio di legalità e il rispetto delle regole sono il fondamento di tutto il sistema confederale. Confindustria assicura e promuove, al proprio interno e in tutte le comunità in cui opera, il rispetto delle leggi, delle norme e delle regole, come base del patto di convivenza civile. Garantisce, inoltre, la tutela e la salvaguardia della propria funzionalità, reputazione, immagine e decoro.

5. Accountability

Confindustria considera essenziale, a ogni livello associativo, imprenditoriale e istituzionale, la necessità di rendere conto a tutti i portatori di interessi delle decisioni assunte, delle azioni intraprese e dei risultati raggiunti. Sostiene, promuove e sollecita, in ogni ambito, l'adozione di forme sistematiche e periodiche di reporting, anche attraverso soluzioni innovative di comunicazione e condivisione delle informazioni.

6. Etica e trasparenza

Confindustria è consapevole che dove non esistono etica e trasparenza non c'è possibilità di sviluppo per una sana attività economica e una libera e consapevole società civile. Confindustria orienta la propria azione, sia nei rapporti associativi, sia nei confronti degli Stakeholder, secondo comportamenti improntati all'etica e alla trasparenza, fondati su integrità, correttezza, lealtà, equità, imparzialità, indipendenza e autonomia di giudizio, chiarezza delle posizioni assunte e dei meccanismi decisionali e attuativi adottati, e assenza di conflitti di interesse.

7. Sostenibilità, innovazione, competitività

La sostenibilità è la via per perseguire, in maniera integrata, obiettivi di ordine economico, sociale e ambientale. Confindustria ribadisce che una maggiore competitività del nostro Paese sui mercati internazionali dipende, in particolare, dalla forza creativa e innovativa delle imprese, in grado di coniugare crescita economica, coesione sociale nei territori e protezione del capitale naturale. Questo approccio, volto a un efficiente ed efficace utilizzo delle risorse, a un incremento della loro produttività e a una forte differenziazione sui mercati, consente di realizzare processi di creazione del valore sostenibili nel tempo, a vantaggio dell'intera collettività.

8. Relazioni con gli Stakeholder

Confindustria persegue e contribuisce alla realizzazione di avan-

zate politiche economico-sociali attraverso la definizione di processi partecipati e condivisi tra imprese, soggetti pubblici e società civile. Confindustria riconosce gli interessi degli Stakeholder, ne rispetta le attese e, mediante l'ascolto, il dialogo, il confronto, il coinvolgimento e la valorizzazione delle relazioni, s'impegna a sviluppare iniziative progettuali mirate, condivise e coerenti.

9. Sistema

Confindustria agisce come fulcro di un sistema di relazioni, collaborazioni e networking ad ogni livello, locale, nazionale e internazionale, finalizzato a realizzare la condivisione di risorse, lo scambio di competenze e di conoscenze, l'attivazione di sinergie e il raggiungimento di obiettivi e traguardi condivisi per lo sviluppo delle imprese e a beneficio del Paese.

CARTA DEGLI IMPEGNI DI CONFINDUSTRIA (NEI CONFRONTI DEGLI STAKEHOLDER)

La Carta degli impegni chiama Confindustria a una forte attenzione verso le prerogative degli Stakeholder e identifica un percorso di interazione, confronto e collaborazione con i differenti portatori di interessi.

Al contempo, chiede, per alcune categorie chiave (in primo luogo gli associati), atteggiamenti e orientamenti in linea con i valori, i principi e gli impegni di Confindustria.

1. Imprese (associate e non associate)

Le imprese sono, per definizione, il luogo dell'innovazione e il fattore trainante della ricchezza, non solo materiale, ma anche culturale e civile, di un Paese. Confindustria, come principale organizzazione rappresentativa delle imprese nazionali, ha, dunque, un ruolo cruciale.

Confindustria agisce e svolge la propria attività nell'interesse primario delle imprese associate. Inoltre, nella propria azione a supporto delle imprese, assicura pari dignità, ascolto e dialogo, trasparenza e coinvolgimento, apprezzamento, riconoscimento, rispetto e sintesi degli interessi.

2. Universo associativo

Confindustria persegue gli scopi istituzionali mediante la piena valorizzazione delle relazioni con le Associazioni di territorio e di settore e con gli altri soggetti che rientrano nel perimetro del sistema associativo. L'attività di Confindustria nei loro confronti si basa sui criteri di condivisione, cooperazione, vicinanza e trasparenza. Al contempo, per garantire uniformità e coerenza di comportamenti e un'azione caratterizzata dai più elevati standard etici, Confindustria richiede agli associati comportamenti in linea con i propri valori e principi. Tutti gli associati devono partecipare e contribuire alla vita associativa e operare nell'esclusivo interesse dell'organizzazione di appartenenza, rispettandone le direttive, evitando comportamenti che possano lederne l'unità, tutelandone il profilo, la funzionalità e il decoro, impegnandosi a rimettere il proprio mandato, o ad autosospendersi, in caso di situazioni di incompatibilità o di azioni lesive per il sistema nelle sue varie articolazioni.

3. Risorse umane

Proprio in ragione del fondamentale ruolo di Confindustria come agente di cambiamento nel Paese, il contributo delle sue risorse umane è essenziale.

Confindustria assicura ai propri dipendenti e collaboratori condizioni di lavoro eque, sicure, rispettose della dignità, delle pari opportunità e prive di qualsiasi forma di discriminazione o di sfruttamento. Confindustria prevede, altresì, la formazione, lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze e dei talenti dei propri dipendenti e collaboratori, favorendone, in questo modo, la crescita personale e professionale.

Infine, si attende dai propri associati comportamenti in linea con le politiche a favore della promozione del capitale umano qui delineate. In parallelo, Confindustria richiede ai propri dipendenti e collaboratori un comportamento improntato a piena lealtà, correttezza, integrità, fedeltà, incoerenza con i doveri previsti dal loro ufficio.

4. Istituzioni ed Enti (nazionali e internazionali)

Il sistema confederale si rapporta, a differenti livelli e in relazione ai temi affrontati, con Enti e Istituzioni, nel rispetto dei reciproci e specifici ambiti di responsabilità, ruoli e prerogative.

Confindustria si propone come interlocutore rappresentativo, autorevole, costruttivo, affidabile, indipendente e autonomo, in grado di collaborare con le Istituzioni e gli Enti, in ambito locale, nazionale e internazionale, per la definizione di innovative politiche economiche e di sviluppo, nell'interesse delle imprese e delle diverse comunità coinvolte.

5. Parti sociali

Confindustria si propone come interlocutore fattivo, leale e affidabile delle parti sociali sui temi del lavoro e delle relazioni industriali, della competitività, dello sviluppo, a livello aziendale, territoriale, nazionale e internazionale.

Si tratta di interpretare e affrontare assieme, in modo costruttivo, i cambiamenti di scenario, che richiedono un approccio sistemico e responsabile, finalizzato ad una condivisione progettuale su sfide di cruciale rilevanza per le singole aziende, i territori, i settori produttivi e l'intero Paese.

6. Sistema Paese (economia, cultura, scienza, politica e società)

Il sistema delle imprese è fattore di sviluppo imprescindibile per il Sistema Paese nel suo complesso. Confindustria svolge, dunque, un ruolo centrale nella costruzione di percorsi comuni di sviluppo e crescita. Per questo, interagisce, collabora e condivide, nel pieno rispetto degli specifici ambiti di autonomia e influenza, obiettivi, risorse

se, competenze, esperienze, iniziative con il mondo dell'economia e della finanza, della cultura e della ricerca, della scienza e della tecnologia, della politica, dell'informazione e della società civile.

7. Comunità e territorio

In una logica di corporate citizenship, il ruolo delle imprese per lo sviluppo dei territori e delle comunità in cui sono inserite è cruciale. In parallelo, la crescita e la competitività delle imprese stesse dipendono dalla qualità dei sistemi territoriali locali.

Confindustria, nelle sue varie articolazioni, esercita un presidio attivo dei processi di dialogo e confronto con tutte le componenti delle comunità di riferimento e del territorio, al fine di costruire innovazioni di sistema che sappiano porre a sintesi le diverse istanze e gli interessi, per contribuire al bene comune attraverso modelli di sviluppo sostenibili.

8. Ambiente

Confindustria ritiene il capitale naturale, ossia le risorse ambientali e i servizi forniti dagli ecosistemi, asset fondamentale per un equilibrato sviluppo delle imprese e dei territori. L'eco-efficienza e la green economy sono fattori di successo e competitività nel confronto in atto sui mercati internazionali; le imprese, attraverso un'attenta e innovativa gestione, possono non solo ridurre i propri impatti, ma avere anche un effetto rigenerativo sull'ambiente.

Confindustria promuove, quindi, prassi manageriali avanzate, in modo da favorire prevenzione, riciclo e recupero delle risorse e una consapevole tutela e valorizzazione degli ecosistemi.

CODICE DI CONDOTTA

Il Codice Etico e dei valori associativi, nelle sue diverse componenti, rappresenta il quadro di riferimento per la vita dell'intero sistema associativo.

Sottoscrivendo il Codice Etico e dei valori associativi, le Associazioni di territorio e di settore, ai differenti livelli, gli imprenditori associati e i dipendenti ne rispettano e promuovono i valori, i principi e gli impegni verso i differenti Stakeholder.

Inoltre, le diverse Associazioni sono chiamate a recepire il Codice Etico e dei valori associativi e ad adottare comportamenti conseguenti.

Il quadro etico-valoriale rappresentato dal Codice Etico e dei valori associativi impone obblighi e requisiti coerenti ai seguenti attori del sistema:

- Imprenditori associati
- Imprenditori che rivestono incarichi associativi
- Imprenditori che rappresentano il Sistema in organismi esterni
- Dipendenti.

Imprenditori associati

Come componenti fondativi del sistema confederale, gli imprenditori associati devono comportarsi secondo i più elevati standard etici, in piena coerenza con i valori, i principi e gli impegni affermati nel Codice Etico e dei valori associativi.

Pertanto, con riferimento all'attività d'impresa, si impegnano ad assicurare:

È in tutte le comunità in cui operano, il rispetto delle leggi, delle norme e delle regole, come base del patto di convivenza civile

- il proprio contributo allo sviluppo economico, sociale, civile e culturale del Paese, attraverso processi innovativi volti alla creazione diffusa di valore, alla promozione del bene comune e alla affermazione di modelli d'eccellenza
- ai propri dipendenti e collaboratori condizioni di lavoro eque, sicure, rispettose della dignità, delle pari opportunità e prive di qualsiasi forma di discriminazione o di sfruttamento, in grado di favorirne lo sviluppo umano e professionale

- in ogni contesto, comportamenti improntati all'etica e alla trasparenza, fondati su responsabilità, integrità, correttezza, lealtà, equità e libero mercato
- che, nei processi di vendor rating, vengano promossi criteri di ordine etico, sociale e ambientale
- nei rapporti con Enti, Istituzioni, partiti politici, mass media ed altri soggetti pubblici o privati, correttezza, indipendenza, integrità e rispetto dei reciproci e specifici ambiti di responsabilità, ruoli e prerogative
- nella gestione ambientale, prassi manageriali avanzate, orientate alla prevenzione, al riciclo e al recupero delle risorse e ad una consapevole tutela e valorizzazione degli ecosistemi.

Nella vita associativa, gli imprenditori si impegnano ad assicurare:

- una forte e attiva partecipazione, contribuendo al corretto e ordinato svolgimento della vita e delle attività del sistema, in piena integrità ed autonomia
- di operare nell'esclusivo interesse dell'Associazione, rispettandone le direttive, evitando comportamenti che possano lederne l'unità e tutelandone il profilo, la funzionalità e il decoro. Ciò implica che si debba contribuire al dibattito associativo, garantendo una efficace risoluzione delle questioni all'interno del sistema confederale
- un comportamento responsabile ed equilibrato, evitando situazioni di conflitto di interesse e l'assunzione di incarichi, di natura politica o in associazioni esterne, che possano metterne in pericolo l'indipendenza, la correttezza, l'integrità e l'autonomia di giudizio, a danno, perciò, del sistema confederale. Inoltre, in una logica di piena trasparenza e correttezza, si impegnano a comunicare preventivamente alle Associazioni del sistema altre diverse adesioni ad organizzazioni non concorrenti
- una piena e tempestiva comunicazione di ogni condizione suscettibile di modificare i rapporti con gli altri imprenditori e/o con l'Associazione, chiedendone il necessario ed adeguato supporto.

Imprenditori che rivestono incarichi associativi

L'elezione è subordinata alla verifica della piena rispondenza dei candidati ad una rigorosa e sostanziale aderenza nei comportamenti personali, professionali ed associativi ai valori, ai principi e agli impegni contenuti nel Codice Etico e dei valori associativi.

In questo quadro, laddove si svolga una competizione elettorale, essa diviene primo momento di riscontro della coerenza dei candidati rispetto ai più elevati standard etici, che caratterizzano l'intero sistema associativo.

I candidati si impegnano a fornire tutte le informazioni necessarie e richieste dagli organi competenti e nelle sedi deputate dell'organizzazione di appartenenza.

Oltre a quanto giù indicato e previsto in precedenza, gli imprenditori che rivestono incarichi associativi si impegnano a:

- operare esclusivamente secondo un partecipe spirito di servizio, senza avvalersi della propria posizione per l'ottenimento di vantaggi diretti o indiretti. Tutte le cariche associative sono gratuite
- mantenere un comportamento ispirato ad autonomia, integrità, lealtà e responsabilità nei confronti del sistema, degli associati e delle Istituzioni, evitando di assumere incarichi, di natura politica o in associazioni esterne, che possano generare conflitti di interesse
- fare un uso riservato e limitato alle prerogative del proprio ruolo associativo, delle informazioni di cui vengono a conoscenza in virtù delle cariche ricoperte
- trattare gli associati secondo una logica di rispetto, riconoscimento e pari dignità, a prescindere da dimensioni e settori di appartenenza, puntando a valorizzare peculiarità e differenze
- mantenere, con le forze politiche, un comportamento ispirato ad autonomia ed indipendenza, fornendo, laddove opportuno,

informazioni funzionali al pieno e corretto svolgimento dell'attività legislativa ed amministrativa

- coinvolgere gli organi preposti dell'organizzazione di appartenenza e, a seconda delle diverse istanze considerate, i differenti Stakeholder, mediante meccanismi decisionali e attuativi partecipati, fondati su ascolto, dialogo, confronto, coinvolgimento e valorizzazione delle relazioni con i portatori di interessi
- rimettere il proprio mandato, o autosospendersi, in caso di situazioni di incompatibilità o di azioni lesive per il sistema, nelle differenti articolazioni, e per la sua immagine.

Imprenditori che rappresentano il sistema in organismi esterni

Vengono scelti tra gli associati, seguendo criteri di competenza, indipendenza e piena rispondenza nei comportamenti ai valori, ai principi e agli impegni contenuti nel Codice Etico e dei valori associativi, su delibera degli organi competenti, secondo gli Statuti.

Le singole Associazioni, di territorio o di settore, informano Confindustria in merito alle loro rappresentanze in Enti esterni.

Oltre a quanto già indicato e previsto in precedenza, gli imprenditori che rappresentano il sistema in organismi esterni si impegnano a:

- svolgere il loro mandato nell'interesse dell'Ente a cui sono stati designati e degli imprenditori associati, nel rispetto delle linee di indirizzo fornite dall'Associazione che rappresentano
- informare l'Associazione, in maniera costante, circa lo svolgimento del mandato
- assumere gli incarichi non con intenti remunerativi e, più in Generale, a essere guidati, nelle proprie scelte e azioni, da spirito di servizio, così da non utilizzare in alcun modo la posizione acquisita per l'ottenimento di vantaggi personali, diretti o indiretti
- rimettere il proprio mandato ogni qualvolta si presentino cause di incompatibilità o impossibilità ad assicurare una partecipazione

continuativa, o, comunque, su richiesta dell'Associazione

- comunicare tempestivamente e concordare con l'Associazione ogni ulteriore incarico derivante dall'Ente a cui si è stati designati.

Dipendenti

I dipendenti di Confindustria e di tutte le Associazioni del sistema, in qualità di componente operativa e direttiva dell'agire associativo, rivestono un ruolo fondamentale nella realizzazione degli obiettivi e degli impegni del sistema e nella tutela dell'immagine, della reputazione e degli standard etici di Confindustria.

I dipendenti, nello svolgimento delle loro mansioni, a prescindere dalla posizione, dalla natura del rapporto lavorativo o dall'inquadramento contrattuale, si impegnano a:

- comportarsi nel pieno rispetto dei valori e dei principi fondativi di Confindustria e degli impegni con gli Stakeholder affermati nel Codice Etico e dei valori associativi
- comportarsi nel pieno rispetto del Codice di comportamento del Modello organizzativo ex D.Lgs. n.231/2001
- tenere nei confronti delle istituzioni, della pubblica amministrazione, delle forze politiche, nonché ogni altro operatore o ente nazionale ed internazionale comportamenti ispirati ad autonomia, correttezza e trasparenza, perseguendo la tutela dell'immagine del sistema e astenendosi da qualsiasi attività in potenziale conflitto di interesse con Confindustria o volta all'ottenimento di vantaggi personali
- improntare i rapporti con i partner economici, i fornitori, i collaboratori nonché con gli altri dipendenti del sistema alla massima trasparenza, meritocrazia e nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti dare opportuna informazione ai propri superiori e agli organismi di vigilanza in merito a qualsiasi situazione che possa essere in conflitto, anche potenziale, con le disposizioni statutarie e con il Codice Etico e dei valori associativi.

Finito di stampare nel mese di febbraio 2017
dalla Tipolitografia Quattroventi s.n.c.
Via Andrea del Castagno, 196

